




Curia Diocesana - Verona

Egregio Signore



**Oggetto: Istanza di separazione formale dalla Chiesa cattolica**

Egregio Signor [REDACTED]

con sua lettera del 2 agosto 2022, inviata via pec a questa Curia diocesana e al Reverendo Parroco della Parrocchia di Sona (VR), Lei dichiara di non voler essere più considerato aderente alla Chiesa Cattolica Apostolica Romana, e chiede inoltre che la sua volontà sia annotata sul registro dei Battesimi, custoditi presso la suddetta Parrocchia. Il Parroco ha rinvenuto l'atto di Battesimo che la riguarda dove compare che questo sacramento le fu amministrato su richiesta e per volontà dei suoi genitori.

Ora, visto l'art. 2 § 7 del decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana recante *Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza*, del 30 ottobre 1999, le confermo l'avvenuta annotazione da parte del Reverendo Parroco della suddetta Parrocchia, sul libro dei battezzati, in riferimento all'Atto di Battesimo che La riguarda, della Sua «*inequivocabile volontà di non essere più considerato aderente alla confessione religiosa denominata "Chiesa cattolica apostolica romana"*».

La informo che tale annotazione comporterà le conseguenze di ordine giuridico e riportate qui in nota\*.

Le chiedo la gentilezza di rimandare il presente scritto (o sua copia) con una sua firma che ne attesti il ricevimento, a: "Cancelleria Vescovile – Piazza Vescovado 7 – 37121 VERONA VR", o *email*: [cancelleria@diocesivr.it](mailto:cancelleria@diocesivr.it).

Pur rammaricandomi per la Sua decisione, desidero anche manifestarLe sentimenti di fiducia nel cammino di ricerca della verità, che ci accomuna, e distintamente La saluto.

Verona, dalla Curia diocesana, il 10 agosto 2022.



  
mons. Massimo Boarotto  
Cancelliere vescovile

Firma, per ricezione, dell'interessato:



\* Conseguenze di ordine giuridico:

- esclusione dall'incarico di padrino per il Battesimo e la Confermazione (cann. 874 § 1; 893 § 1);
- necessità della licenza dell'Ordinario del luogo per l'ammissione al matrimonio canonico (cann. 1071 § 1, 5°; 1124);
- privazione delle esequie ecclesiastiche in mancanza di segni di pentimento (can. 1184 § 1, 1°);
- esclusione dai sacramenti e dai sacramentali (cann. 1331 § 1, 2°; 915);
- scomunica *latae sententiae* (can. 1364 § 1).